I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 288/84 DEL CONSIGLIO

del 31 gennaio 1984

relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 07.01 H della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è necessario adottare disposizioni che riguardano la classificazione doganale dei bulbi della famiglia delle liliacee del genere « muscari », specie « comosum » (denominazioni correnti : « lampasciuolo », « cipolle selvatiche », « lilas de terre », « feather hyacinth »), allo stato fresco ;

considerando che la voce 07.01 della tariffa doganale comune, allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3678/83 [3], comprende gli ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati ;

considerando che il prodotto in questione, anche se talvolta utilizzato a fini di floricultura, presenta le caratteristiche delle merci della voce 07.01 ; che all'interno di essa è opportuno scegliere la sottovoce 07.01 H ;

considerando che, in mancanza di parere conforme del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune, la Commissione non è stata in grado di adottare le disposizioni da lei prospettate in materia conformemente alla procedura dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 97/69,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I bulbi della famiglia delle liliacee del genere « muscari », specie « comosum » (denominazioni correnti : « lampasciuolo », « cipolle selvatiche », « lilas de terre », « feather hyacinth »), allo stato fresco, sono classificati, nella tariffa doganale comune, nella sottovoce :

07.01 Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati :

H. Cipolle, scalogni e agli.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. LENGAGNE

---

(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(3) GU n. L 366 del 28. 12. 1983, pag. 53.